

assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte

unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

*Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**ART. 14-bis.**

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole:* per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

*a*) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*): lire 78 per metro cubo;

*b*) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

**ART. 18.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi isti-

tuzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio*

*zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

- 1999: — 1.000 miliardi.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività*

*culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 6 miliardi;
- 2000: — 6 miliardi;
- 2001: — 6 miliardi.

**Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 68 miliardi;
- 2000: — 68 miliardi;
- 2001: — 68 miliardi.

**Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi

4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).*

**Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive mo-*

*dificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.*

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**(A.C. 5267 — sezione 10)****ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****TITOLO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****CAPO I  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PERSONALE****ART. 17.***(Assunzioni di personale).*

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati

nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. »;

c) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999 ».

2. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale è destinato alla realizzazione di un progetto sperimentale di apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Entro il 30 aprile del 1999 ogni singolo dicastero dovrà stabilire i carichi di lavoro e, sulla scorta dei questi, rideterminare le proprie piante organiche. Il personale in esubero sarà collocato in mobilità e, come tutto il personale transitato in altri ruoli sin dal 1990 per effetto della mobilità, avrà lo sviluppo della carriera secondo l'andamento del ruolo originario, acquisendo, inoltre, il diritto alla pensione secondo le norme originarie del rapporto di lavoro prima della mobilità o, comunque, godendo del diritto di scelta del miglior favore.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**17. 1** (ex 17. 1). Polizzi, Pampo, Colucci.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni da n. 1 a n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

\* **17. 2** (ex 17. 13). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **17. 3.** Malavenda.

*Al comma 1, sostituire il capoverso lettera a), con la seguente:*

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Alla data del 30 giugno 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento e in misura non inferiore al 3 per cento entro

il 31 dicembre 1999, rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata un'ulteriore riduzione non inferiore al 2 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997".

**17. 4** (ex 17. 30). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le parole: 30 giugno 1999.*

**17. 6** (ex 17. 33). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: una riduzione complessiva con le parole: un aumento complessivo.*

**17. 5.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, dopo le parole personale in servizio aggiungere le seguenti , con esclusione delle Forze di Polizia,.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

\* **17. 7** (ex 17. 6). Aleffi, Lavagnini, Giannattasio.

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, dopo le parole personale in servizio aggiungere le seguenti , con esclusione delle Forze di Polizia,.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **17. 8** (ex 17. 7). Ascierio, Alboni, Mitolo, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Sospiri.

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: in misura non inferiore all'1,5 sino a: 31 dicembre 1997.*

**17. 9.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

**17. 10** (ex 17. 32). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: all'1,5 per cento con le seguenti: 0,00001 per mille.*

**17. 11.** Malavenda.

*Seguono altri 162 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima percentuale.*

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: all'1,5 per cento con le seguenti: 0,05 per mille.*

**17. 12.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 2011.*

**17. 15.** Malavenda.

*Seguono altri 250 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.*

*Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1° luglio 1985.*

**17. 16.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2050.*

**17. 17.** Malavenda.

*Seguono altri 49 emendamenti recanti cifre diverse.*

*Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.*

**17. 18.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: un'ulteriore riduzione con le parole: un ulteriore aumento.*

**17. 19.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,000001 per mille.*

**17. 20.** Malavenda.

*Seguono altri 246 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima percentuale.*

*Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,05 per cento.*

**17. 21.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le parole: 1° agosto 1979.*

**17. 22.** Malavenda.

*Seguono altri 10 emendamenti recanti date diverse.*

*Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le parole: 1° marzo 1986.*

**17. 23.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi comprese fino alla fine del periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **17. 27** (ex 17. 31). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi comprese fino alla fine del periodo.*

\* **17. 28.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dallo stesso anno, entro il 31 gennaio con le seguenti: dal 1° gennaio 2013.*

**17. 24.** Malavenda.

*Seguono altri 10 emendamenti recanti date diverse.*

*Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dallo stesso anno, entro il 31 gennaio con le seguenti: dal 1° gennaio 2000.*

**17. 25.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: entro il 31 gennaio.*

**17. 26.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: anche differenziati.*

**17. 30.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: , allo scopo di tener conto sino alla fine del periodo.*

**17. 29.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità normativa e contrattuale.*

**17. 31.** Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera c).*

**17. 32.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, sopprimere il primo periodo.*

**17. 33.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 0,00099 per cento.*

**17. 34.** Malavenda.

*Seguono altri 225 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima percentuale.*

*Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 0,025 per cento.*

**17. 35.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.*

**17. 36** (ex 17. 9). Frattini.

*Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, primo periodo, sopprimere le parole da: con prestazione lavorativa fino a: di formazione lavoro.*

**17. 37.** Malavenda.

*Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: negli anni 1998 e 1999 con le seguenti: al 1° giugno 1979.*

**17. 38.** Malavenda.

*Seguono altri 308 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: negli anni 1998 e 1999 con le seguenti: al 1° ottobre 1985.*

**17. 39.** Malavenda.

*Al comma 1, dopo il capoverso lettera c), aggiungere il seguente:*

*c-bis) il comma 39 è sostituito dal seguente:*

*“Le disposizioni vigenti in materia di rapporto a tempo parziale si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo”.*

**17. 40** (ex 17. 41). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:*

*a-bis) Nel comma 3 inserire in fine il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all’attuazione dell’articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale ».*

*Conseguentemente è abrogato l’articolo 4 regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127.*

**17. 41.** (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Il comma 7 dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:*

*“7. Per le Amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2 e 4, unitamente all’intera quota di almeno il due per cento indicata al comma 5, desinata all’incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato, sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334”.*

**17. 42** (ex 17. 34). Ascierio, Bono.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* **17. 43** (ex 17. 36). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* **17. 44.** Malavenda.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per la copertura dei posti disponibili nel Ssn le graduatorie dei concorsi pubblici pubblicate successivamente al 31 dicembre 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999.

- 17. 45** (ex 17. 45). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Sopprimere il comma 3.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 17. 46** (ex 17. 38). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad utilizzare mille unità di personale, da selezionare nell'ambito dei lavoratori impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili o per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale è destinato alla realizzazione di un progetto sperimentale di apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato.

- 17. 47** (ex 17. 37). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

I ministeri con carenza di personale evidenzieranno la disponibilità e le sedi per le operazioni di mobilità relative al personale considerato eventualmente in soprannumero e, ove vi rimanesse ulteriore carenza, saranno autorizzati ad assumere sino al numero di fabbisogno programmato personale a tempo determinato con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile a due.

- 17. 48** (ex 17. 2). Polizzi, Pampo, Colucci.

*Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.*

- 17. 49.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: mille con la seguente: tredicimila.*

- 17. 50.** Malavenda.

*Seguono altri 4880 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: mille con la seguente: milleuno.*

- 17. 51.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: equamente distribuite su tutto il territorio nazionale.*

- 17. 52** (ex 17. 5). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con prestazioni di lavoro a tempo parziale.*

- 17. 53.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due.*

**17. 54.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a 59 anni.*

**17. 55.** Malavenda.

*Seguono altri 47 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a 10 anni.*

**17. 56.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , residente da almeno cinque anni nella provincia nella quale esegue la prestazione di lavoro.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1.**

**17. 57** (ex 17. 17). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'autorizzazione alla proroga è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'indicazione dei motivi del prolungamento delle esigenze sperimentali di ampliamento dell'orario di apertura; nel provvedimento è altresì stabilita l'espressa esclusione di ulteriori proroghe o rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato.*

**17. 58** (ex 17. 8). Frattini.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il personale è destinato alla realizzazione di un progetto sperimentale di apertura con le parole: Il personale è destinato a garantire l'apertura.*

**17. 59** (ex 17. 20). Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di antichità dello Stato aggiungere le seguenti: situati in tutto il territorio nazionale. Il Ministero provvede ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari, non appena individuati i soggetti beneficiari ed il numero di personale ad essi assegnato, la relazione elencante i soggetti che sono interessati dal provvedimento ed il personale loro assegnato.*

**17. 61** (ex 17. 21). Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di antichità dello Stato aggiungere le seguenti: biblioteche ed archivi.*

**17. 60** (ex 17. 46). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.*

**17. 62** (ex 17. 18). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Il comma 12 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:*

*"12. Per la copertura dei posti disponibili nel Servizio sanitario nazionale le graduatorie dei concorsi pubblici appro-*

vate successivamente al 31 dicembre 1992 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999”.

**17. 63** (ex 17. 26). Scozzari, Piscitello, Danieli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private.

**17. 64** (ex 17. 40). Martinat, Bono, Armani.

*Sostituire la rubrica con la seguente: (Variazioni di personale).*

**17. 65.** Malavenda.

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del Dpr n. 602 del 1970, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti sulle retribuzioni effettive, definite in misura non inferiore ai minimi contrattualmente previsti.

**Seguono le compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**17. 01** (ex 17. 0. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

## COMPENSAZIONI

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

## Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

## Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

## Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

## Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

## Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

## Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**